

STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394 "LEGGE QUADRO PER LE AREE PROTETTE"

Introduzione

La legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, ha rappresentato una svolta nella politica ambientale in Italia, segnando un fondamentale cambiamento culturale che ha permesso di procedere in modo organico all'istituzione delle aree protette e al loro funzionamento.

Finalità e ambito della legge è *"l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese"*.

1. Elenco Ufficiale delle aree protette

La legge n. 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo (delibera del Comitato Nazionale per le Aree Naturali Protette del 1° dicembre 1993), dal Comitato nazionale per le aree protette (Comitato soppresso dall'art. 7, d.lg. 28 agosto 1997, n. 281). Ovvero:

- il soggetto titolato a presentare domanda di iscrizione è quello che ha istituito l'area protetta ovvero il soggetto gestore provvisto di apposita delega;
- esistenza di un provvedimento istitutivo formale pubblico o privato nel quale siano specificate le finalità di salvaguardia dell'ambiente;
- esistenza di una documentazione cartografica comprovante la perimetrazione dell'area;
- presenza di formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche o gruppi di esse di rilevante valore naturalistico e ambientale (art. 1, comma 2, legge 394/91) e/o presenza di valori naturalistici previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, stessa legge;
- coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla legge 394/91, in particolare l'esistenza del divieto di attività venatoria nell'area. Nel caso di aree protette in parte delle quali viene esercitata l'attività venatoria, nell'Elenco potrà essere iscritta solamente la parte nella quale vige il divieto di caccia;

- garanzia della gestione da parte di Enti, Consorzi o altri soggetti giuridici, o anche, con specifico atto, da parte di diverso soggetto pubblico o privato;
- esistenza di un bilancio o di provvedimento di finanziamento.

Attualmente è in vigore il 6° aggiornamento, approvato con delibera della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2010 da cui si rileva che la superficie protetta nazionale riconosciuta si è incrementata fino a raggiungere il 10,50 confermato del territorio nazionale e che il numero delle aree protette è di 871, per un totale circa di 3.163.590,71 ettari a terra, 2.853.033,93 ettari a mare e 658,02 chilometri di coste. Così ripartito: 24 parchi nazionali, 147 riserve naturali statali, 27 aree marine protette (più due parchi sommersi e il santuario internazionale dei mammiferi marini), 134 parchi naturali regionali, 365 riserve naturali regionali, 171 altre aree protette di diversa classificazione e denominazione.

In allegato si fornisce il quadro riassuntivo degli Elenchi ufficiali pubblicati.

2. I parchi nazionali

I Parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali educativi e ricreativi (art. 2 comma 1 legge 394/91).

Il procedimento delineato dalla legge 394/91 per l'istituzione dei parchi nazionali ha quale presupposto l'indicazione legislativa dell'area meritevole di tutela ambientale.

Su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Regioni territorialmente interessate, previo parere favorevole della Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 77, comma 2, D.L.gs 112/98), viene emanato il decreto del Presidente della Repubblica che definisce cartograficamente il territorio protetto, ne stabilisce la disciplina di tutela, istituendo al contempo l'Ente di gestione, e richiamando, inoltre, le previsioni della legge n. 394/91 per quanto riguarda gli organi di gestione e la loro composizione, la natura e il tipo di finanziamenti, prevedendo la possibilità di convenzioni e di attività di promozione per il raggiungimento delle finalità istituzionali del parco.

La norma attribuisce, pertanto, un rilievo di primo piano all'Ente Regione che partecipa alle scelte esprimendo la propria intesa, come innovato dalla legge 426/98, art. 2 comma 23, e prevede il fattivo coinvolgimento degli Enti e delle Amministrazioni locali che trova formale espressione nel

parere della Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 77 comma 2 del D.Lgs. 112/98).

Tali importanti innovazioni introdotte alla 394/91, nel senso della più ampia partecipazione delle Regioni e degli Enti locali attraverso gli strumenti dell'intesa e delle consultazioni in sede istituzionale, prendono spunto dalle esperienze maturate negli anni di vigenza della legge 394/91, nel confronto con gli Enti territoriali e nella volontà di determinare le più produttive forme di gestione del territorio che contemperino le esigenze di conservazione con quelle dello sviluppo socio-economico con esse compatibile, in ciò innovando il concetto stesso di "area protetta".

2.1. Istituzioni

Successivamente all'entrata in vigore della legge 394/91, ai parchi nazionali storici - Gran Paradiso (1922), d'Abruzzo (1923), Circeo (1934), Stelvio (1935), - e a quello della Calabria istituito nel 1968 e ora inglobato nel Parco nazionale della Sila, si sono aggiunti i 5 parchi previsti dalla legge stessa, del Cilento e Vallo di Diano (1995), del Gargano (1995), della Majella (1995), del Gran Sasso e Monti della Laga (1997), della Val Grande (1997) e del Vesuvio (1998), ed altri sei nuovi parchi: Arcipelago Toscano (1995), Foreste Casentinesi (1999), Dolomiti Bellunesi (1999), Val Grande (1994), Golfo di Orosei e Gennargentu (1998), Aspromonte (1999).

Le leggi n. 344/97 e n. 426/98, di modifica ed innovazione della legge quadro 394/91, hanno individuato altri sei Parchi nazionali che sono stati istituiti: Cinque terre (D.P.R. 6 ottobre 1999), Appennino Tosco-Emiliano (D.P.R. 21 maggio 2001), Asinara (D.P.R. 3 ottobre 2002), Sila (D.P.R. 14 novembre 2002), Alta Murgia (D.P.R. 10 marzo 2004), Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese (D.P.R. 8 dicembre 2007).

Inoltre, con il D.P.R. 4 aprile 2005, si è provveduto ad adeguare il Parco nazionale del Circeo alla legge quadro istituendone l'Ente Parco, come stabilito dall'art. 12 della legge 31 luglio 2002 n. 179 contenente "Disposizioni in campo ambientale".

Nel corso degli anni 2011 e 2012 è continuata l'attività per l'istituzione del **Parco Nazionale della Costa Teatina**, previsto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 93/2001, attraverso l'attivazione di un tavolo tecnico con gli enti locali condotto dalla Regione, con il compito di procedere alla formulazione di una proposta concertata per l'istituzione del Parco.

Al riguardo, peraltro, è intervenuta una specifica disposizione contenuta all'art. 2, comma 3-bis del D.L. n. 225/2010, convertito con legge n. 10/2011 "In ragione della straordinaria urgenza connessa

alle necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici. Le disposizioni di cui all' articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si attuano entro il 30 settembre 2011. Trascorso inutilmente tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i successivi trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario ad acta che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario."

Nonostante tale previsione, il tavolo tecnico coordinato dalla Regione con gli enti locali interessati non ha prodotto in tempo utile una proposta concertata. Conseguentemente, questa Amministrazione, alla scadenza temporale fissata dalla norma, con nota prot. 20376 del 03.10.11 ha informato il Ministro *pro tempore* della necessità di provvedere alla nomina del Commissario *ad acta*, previsto dalla soprarichiamata disposizione normativa.

Stante, peraltro, la straordinarietà della situazione venutasi a determinare ove, per la prima volta dalla vigenza della legge quadro sulle aree protette n. 394/91, una norma prevede la nomina di un commissario *ad acta* "... che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario" per l'istituzione di un parco nazionale, senza, peraltro, specificarne i compiti rispetto al procedimento ordinario, si è proposto il differimento del termine previsto dalla citata norma al 31 dicembre 2012, al fine di poter consentire la chiusura del procedimento in via ordinaria.

Nel corso dell'anno 2012, con la legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha convertito il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, il termine è stato differito al 31 dicembre 2012 e, successivamente ulteriormente fissato al 30 giugno 2013 dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

Nel corso degli anni 2011 e 2012 sono proseguite le attività dei **Parchi Nazionali degli Iblei, delle Egadi e litorale trapanese, di Pantelleria e delle Isole Eolie**, svolgendo una prima valutazione della documentazione trasmessa al riguardo dalla Regione Sicilia, coordinatrice dei tavoli tecnici locali per la presentazione di 4 proposte concertate in sede locale, e fornendo adeguata informazione agli uffici di Gabinetto per la prosecuzione dei relativi iter tecnico-amministrativi.

Nel corso dell'anno 2011 è stata seguita, infine, la procedura per la modifica della denominazione del parco nazionale del **Cilento e Vallo di Diano** in parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, in attuazione di specifica previsione di legge, conclusasi con la pubblicazione del relativo provvedimento ministeriale del 21.12.11 nella G. U. n. 2 del 03.01.12.

2.2. Riperimetrazioni

Al riguardo, si precisa che, nel corso degli anni in riferimento, sono proseguiti i procedimenti per la modifica dei confini dei parchi del Pollino e della Maiella. Per quanto riguarda, invece, i Parchi nazionali dei Monti Sibillini, dell'Arcipelago Toscano, delle Foreste Casentinesi - Monte Falterona - Campigna, del Gran Sasso e Monti della Laga e del Gargano sono in corso le istruttorie tecniche degli Enti Parco per la valutazione delle richieste presentate dei Comuni.

2.3. Strumenti di gestione e programmazione

Piano del Parco (art. 12 legge n. 394/91)

La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del Piano per il parco.

Il Piano predisposto dall'Ente Parco, e acquisito il parere della Comunità del parco, è formalmente approvato con delibera di Consiglio Direttivo ed inoltrato alla Regione per il provvedimento di adozione, da attuarsi entro 90 giorni dall'inoltro (comma 3, art. 12).

Il Piano, una volta adottato, è depositato presso le sedi di comuni, comunità montane e regioni interessate per 40 giorni e nei successivi 40 giorni possono essere presentate osservazioni scritte, sulle quali il Parco esprime parere entro 30 giorni.

Nei successivi 120 giorni la Regione si pronuncia sulle osservazioni e, quindi, approva il Piano, d'intesa con l'Ente parco per le aree di riserva integrale, di riserva generale orientata e di protezione, e d'intesa con l'Ente parco e i Comuni interessati per le aree di promozione economica e sociale (comma 4 art. 12) (fa eccezione il P. N. dello Stelvio il cui Piano è approvato dal Ministero dell'ambiente, vedi seguito).

Il Piano deve essere aggiornato almeno ogni dieci anni con la stessa procedura della sua formazione (comma 6, art. 12).

Il Piano sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione (comma 7) ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale (comma 8).

Tale prevalenza è stata "limitata" dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, che modificando il *Codice per i Beni Culturali e Paesaggistici*, Codice Urbani, ha previsto, all'art. 145 comma 3: "per

quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”.

All'anno 2012 sono vigenti i Piani di 8 Parchi Nazionali: dell'Aspromonte (G.U. n.22 del 28.01.09), della Maiella (G.U. n.164 del 17.07.09), dell'Arcipelago Toscano (G.U. n.20 del 26.01.10), della Foreste Casentinesi (G.U. n.20 del 26.01.10), del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (G.U. n.136 del 14.06.10), dell'Asinara (G.U. n.152 del 02.07.10), del Vesuvio (G.U. n.179 del 03.08.10), e delle Dolomiti Bellunesi (G.U. n.21 del 26.01.01).

Per quanto riguarda, il Piano del Parco delle Dolomiti Bellunesi essendo trascorsi 10 anni dalla sua approvazione è attualmente in corso il suo aggiornamento.

In 2 casi le Regioni hanno adottato i piani - Gran Sasso e Monti della Laga e Monti Sibillini - e sono in corso le procedure per l'approvazione definitiva.

Hanno completato la procedura approvando i Piani e trasmettendoli alle rispettive Regioni n. 8 Enti Parco: Val Grande, Gran Paradiso, Abruzzo Lazio Molise, Pollino, Gargano, Alta Murgia, Appennino Tosco Emiliano, Sila, mentre il Piano del Circeo, approvato dal Consiglio Direttivo, è in attesa del parere della Comunità del Parco.

Infine, 2 Enti Parco sono tuttora nella fase della redazione: Arcipelago de La Maddalena e Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese.

Per quanto riguarda il Piano delle Cinque Terre, è in aggiornamento, tenuto conto, che nel 2010 la Regione Liguria ha revocato la sua precedente adozione con motivazioni procedurali.

Per quanto riguarda il Piano dello Stelvio, l'approvazione del Piano compete al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione Lombardia e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere della Conferenza Unificata, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 26 novembre 1993 di costituzione del Consorzio di gestione del Parco (articolo 5, comma 8 lettera h).

Il Consorzio del Parco ha adottato gli elaborati di Piano nel 2008 e li ha trasmessi nel 2009 al Ministero che ha avviato l'istruttoria tecnica e richiesto al Consorzio di integrare il Piano per quanto riguarda le misure di conservazione per la gestione dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio protetto. Nel 2012 il Consorzio di gestione ha comunicato che le integrazioni richieste sono in fase finale di predisposizione, dando conto in merito delle attività di raccordo già condotte con la Regione e con due le Province autonome.

Infine, per quanto riguarda il Parco del Gennargentu e Golfo di Orosei, si precisa che gli organi di gestione non sono mai stati costituiti.

Regolamenti

Nel corso degli anni 2011 e 2012 sono proseguite le procedure per l'approvazione dei Regolamenti dei PN dell'Aspromonte e della Maiella, ed avviate quelle per i regolamenti dei PN dell'Asinara, del Gran Paradiso e delle Dolomiti Bellunesi

E' stata, altresì, curata la procedura relativa al Regolamento per le attività sui bacini lacustri del PN Circeo, per il quale a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio direttivo dell'Ente parco del testo finale proposto, sono stati richiesti i pareri agli enti interessati

In particolare, con riferimento al regolamento del PN dell'Aspromonte, è stato acquisito, in data 1 agosto 2012, il parere del Consiglio di Stato (richiesto ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400/88) e si è, conseguentemente, provveduto all'istruttoria di revisione e aggiornamento, di concerto con l'Ente Parco, pervenendo alla redazione del nuovo testo che è stato trasmesso, in data 21 dicembre 2012, allo stesso Ente per il parere conclusivo, propedeutico all'inoltro alla Regione Calabria per l'espressione dell'intesa.

E' stata, inoltre, conclusa l'istruttoria per il regolamento della Maiella sottoponendo all'Ente Parco le richieste di modifiche e integrazione ed acquisendo dallo stesso una nuova proposta per la quale è stata avviata la necessaria valutazione.

Tali attività istruttorie sono state svolte anche quali sperimentazioni, nell'ambito dell'obiettivo posto nel 2012, di avviare un processo di integrazione negli strumenti di gestione dei parchi nazionali, delle previsioni concernenti le misure di conservazione delle aree natura 2000 e di quelle della pianificazione paesaggistica regionale, al fine di una semplificazione procedurale e di un rafforzamento dell'efficacia gestionale del territorio protetto.

Altro

Nell'anno 2011 è stata seguita la procedura in atto per la riforma della gestione del Parco nazionale dello Stelvio contenuta nello "Schema di norma di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige recante modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (funzioni esclusive della provincia di Trento e di Bolzano concernenti il parco nazionale dello Stelvio)"

2.4. Organismi di gestione - Adempimenti connessi alle nomine

Introduzione

L'Ente Parco, ai sensi dell'art. 9 legge 394/91, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e suoi organi sono:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta esecutiva;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- la Comunità del parco .

Gli Organi dell'Ente durano in carica cinque anni, come previsto dall'art. 9, comma 12, della legge 394/91.

Presidenti

Il Presidente dell'Ente Parco ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo, adotta provvedimenti indifferibili ed urgenti, da ratificarsi successivamente da parte del Consiglio Direttivo.

E' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale.

Nel corso 2012 sono stati nominati i Presidenti degli Enti Parco Nazionali dell'Alta Murgia, dell'Appennino Tosco Emiliano, del Gargano, dell'Arcipelago Toscano, delle Cinque Terre, dell'Appennino Lucano, della Majella, del Pollino e dell'Arcipelago di La Maddalena.

Sono state, inoltre, avviate le istruttorie relative alla nomina dei Presidenti degli Enti Parco Nazionali dell'Aspromonte, del Pollino, delle Foreste Casentinesi, dei Monti Sibillini, dell'Abruzzo Lazio e Molise, dell'Arcipelago di La Maddalena, del Circeo e del Vesuvio.

Commissari Straordinari

La necessità amministrativa di commissariare l'Ente scaturisce dal mancato raggiungimento dell'intesa prevista dalla legge con i Presidenti delle Regioni interessate in merito alla nomina del Presidente del Parco, ciò comportando l'impossibilità di incardinare il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco che, a norma dell'art. 9 della legge 394/91, è presieduto dallo stesso Presidente del Parco¹.

Nel corso dell'anno 2012 sono stati nominati o prorogati gli incarichi dei Commissari Straordinari degli Enti Parco dell'Alta Murgia, del Gargano, delle Cinque Terre, dell'Appennino Lucano, della Majella, dell'Arcipelago Toscano, dell'Abruzzo, del Circeo e dell'Aspromonte.

Consigli Direttivi

Il Consiglio Direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali, in particolare sui bilanci, approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, sui regolamenti e sulla proposta di Piano del parco, esprime parere vincolante sul piano triennale economico e sociale, delibera lo Statuto dell'Ente poi approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.

Nel corso dell'anno 2012 è stato integrato di un componente il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco, è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria Generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno in qualità di Presidente del collegio; uno dalla Regione o, d'intesa, dalle Regioni interessate

Direttori

La nomina dei Direttori degli Enti Parco Nazionali è disciplinata dall'art. 9, comma 11, della legge 394/91 con le modifiche introdotte dalla legge 426/98.

¹ I decreti di nomina dei Commissari Straordinari dei parchi nazionali sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato (ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14), alle Regioni, alle Amministrazioni ed Enti interessati.

Il Direttore del Parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal Consiglio Direttivo dell'Ente tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli.

Il Presidente del Parco stipula con il Direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.

A seguito di concorso pubblico bandito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è stato pubblicato l'Elenco nazionale degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco (G. U. n. 74 del 29.03.2004).

L'Elenco degli idonei è stato aggiornato, a conclusione della procedura avviata nel 2007 con la pubblicazione di un nuovo bando di concorso, nel 2010 e pubblicato sulla G. U. n. 91 Suppl. Ord. n. 115 del 20.04.10.

Oltre a quelli presenti in detto elenco, sono soggetti idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco quelli in carica alla data di entrata in vigore della legge e i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994.

Nel corso dell'anno 2012 sono stati nominati i Direttori dei Parchi Nazionali del Gran Paradiso e della Sila.

2.6. Dotazioni organiche degli Enti Parco

Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare esercita, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 (art. 29), la vigilanza sulle deliberazioni con le quali gli enti parco "adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi". Dette deliberazioni sono approvate dal Ministero medesimo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il trattamento giuridico economico del personale è disciplinato dal "Contratto collettivo di lavoro relativo al personale (non dirigente) del comparto enti pubblici non economici" di cui all'art.4 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.593.

L'art. 9, comma 14, della legge 394/1991 prevede *"La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agri colto-forestale"*.

Le dotazioni organiche approvate nella prima fase di attivazione degli enti sono state determinate tenendo conto essenzialmente della estensione territoriale. Gli enti parco avrebbero dovuto successivamente, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno, effettuare i rilevamenti dei carichi di lavoro e adeguare la dotazione organica alle oggettive esigenze organizzative per il perseguimento delle finalità di tutela ambientale e di promozione sociale previste dall'art. 1, comma 3, della legge quadro sulle aree protette:

- a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

In realtà, le politiche di contenimento del costo del lavoro pubblico, perseguite dalle diverse disposizioni legislative a partire dall'anno 2003, hanno posto limiti all'assunzione di personale ed hanno più volte obbligato gli Enti Parco ad apportare significative riduzioni alle consistenze delle dotazioni organiche vigenti. Si riporta di seguito un sintetico quadro delle disposizioni di riferimento:

- legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria 2005): ha previsto una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna Amministrazione;
- legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007): ha stabilito, all'art. 1, commi da 440 a 445, il limite del 15 per cento nell'utilizzo del personale per funzioni di supporto. La medesima legge ha previsto nel contempo la possibilità di procedere alla

stabilizzazione di personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato negli Enti da almeno tre anni (articolo 1, comma 519) e per alcuni Enti parco ha consentito la stabilizzazione del personale operante fuori ruolo nei limiti delle risorse assegnate pari ad euro 2.000.000,00 (articolo 1, comma 940);

- decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133: ha stabilito all'articolo 74 l'obbligo per gli enti di procedere al ridimensionamento degli assetti organizzativi operando una riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale (20 per cento), non generale (15 per cento), delle dotazioni organiche di personale non dirigenziale (10 per cento) e del contingente di personale adibito a compiti logistico-strumentali (10 per cento);
- decreto legge 30 dicembre 2009 n.194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.25: ha stabilito all'art. 2, comma 8 *bis* l'obbligo per gli enti di procedere alla riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
- decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148: ha stabilito all'art.1, comma 3, l'obbligo per gli enti di procedere, entro il 31 marzo 2012, ad un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis.
- decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135: ha stabilito all'art. 2, comma 1, l'obbligo per gli enti di procedere ad una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico del personale non dirigenziale. Con direttiva n.10 del 27